

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Prot. PCA 1119/DCA-2006-23

Fermo restando quanto specificatamente prescritto dai cann. 1291 - 1295 del C.I.C. per l'alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, o per gli affari che intacchino il patrimonio di qualsiasi persona giuridica peggiorandone la condizione e fermo restando quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana circa la locazione;

in conformità a quanto dispone il can 1281 § 2;

con il presente Nostro DECRETO

STABILIAMO

che, per le persone giuridiche pubbliche soggette all'Arcivescovo di Genova, i seguenti atti sono da considerarsi "eccedenti i limiti e le modalità della amministrazione ordinaria":

1° - gli atti di alienazione, cioè di trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale ad ogni altro soggetto (come vendita, permuta, donazione);

2° - gli atti che importino oneri per il patrimonio, ne mettano in pericolo la consistenza o comunque lo mutino (come mutuo, ipoteca, servitù, enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, accettazioni di donazioni o lasciti, usufrutto, transazione, acquisti di immobili a titolo oneroso);

3° - gli atti di gestione che, nel contesto economico del momento, possano comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale, e precisamente:

- a) inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali (industriali o considerate commerciali ai fini fiscali);
- b) immissione di terzi nel possesso di beni immobili al di fuori di negozi debitamente approvati;
- c) investimenti in opere di costruzione, ristrutturazione o restauro;
- d) mutazione di destinazione d'uso di immobili;

4° - l'assunzione di personale;

5° - lo stipulare contratti di locazione;

6° - il promuovere causa presso il foro civile;

7° - l'effettuare lavori di straordinaria manutenzione agli immobili per la loro conservazione quando la spesa sia superiore alla somma di € 30.000,00.=

(trentamila/00)=(cifra che il Vescovo provvederà a confermare o ad aggiornare almeno ogni triennio);

8° - il contrarre debiti anche presso privati (compresi gli eventuali prestiti fatti dal Parroco alla cassa parrocchiale);

9° - la concessione di prestiti a terzi;

10° - la emissione di cambiali o avvalli di esse;

11° - ogni intervento o atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di "beni artistici, storici o culturali", indipendentemente dalla somma impiegata.

Per detti atti occorre pertanto l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano perché possano essere validamente posti (can. 1281 § 1).

Alla richiesta di autorizzazione per tali atti dovrà essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'Ente.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1 marzo 2006; esso sostituirà i decreti arcivescovili del 29.01.1986 - 07.07.1989 e 18.12.1995 relativi alla medesima materia, decreti che abrogiamo con effetto dalla stessa data del 1 marzo 2006.

Genova, dal Palazzo Arcivescovile, il 1 marzo 2006.
Mercoledì delle Ceneri.

+ *Tarcisio Card. Bertone*